IL VINO DA VITIGNI RESISTENTI

Il Reg. UE 2117/2021 ha introdotto – tra le tante – una importante modifica, attraverso la quale ha esteso anche ai vini DOP (DOC/DOCG), la possibilità di utilizzare varietà ottenute da incroci tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*. Tale modifica ha importanza epocale in quanto offre la possibilità di far fronte al cambiamento climatico ed alle conseguenze ad esso connesse, attraverso l'utilizzo di vitigni resistenti- i c.d. piwi (Pilwiderstandfahig) - resistenti ai funghi ed alle malattie tipiche della vite. Data la natura dei vitigni l'esigenza di trattamenti è minima o addirittura nulla; con grande beneficio ambientale. Ciò, consentirà, quindi, di perseguire concretamente gli obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030.

Cosa dice la legge nazionale in proposito? L'art. 33 comma 6 della Legge organica sul vino 238/2026 (Testo Unico) stabilisce che: *l'uso delle Do non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che derivino da ibridi interspecifici…".*

Salta subito agli occhi, la discrasia tra le due diverse norme, da cui potrebbe scaturire l'incertezza sulla immediata applicabilità - o meno - del Regolamento. In molti si chiedono se la nuova disciplina comunitaria, per essere applicabile, abbia bisogno di un intervento che modifichi la legislazione italiana.

E' importante precisare che la PAC (Politica Agricola Comune), trattandosi, per l'appunto, di politica comune, costituisce oggetto di competenza concorrente tra gli Stati membri: ciò significa che, ai sensi dell'art. 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'Unione ed i suoi Stati possono legiferare ed adottare atti giuridicamente vincolanti: se l'UE interviene, quindi, a disciplinare una determinata materia sulla quale ha competenza, il legislatore nazionale ha il preciso compito di apportare tutte le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie.

La norma comunitaria in esame è stata adottata con la forma di regolamento e, quindi, non necessita di essere recepita: vale a dire che i diritti che ne derivano sono tutelabili immediatamente dinanzi all' autorità giurisdizionale ed amministrativa.

Dal punto di vista pratico, per avere un vino italiano a DO, prodotto con vitigni resistenti, sono necessari tre passaggi: 1. Il vitigno deve essere iscritto nel Registro Nazionale delle varietà di uva da vino. 2. Il vitigno deve essere autorizzato nella regione di riferimento. 3. Il consorzio di tutela o altro soggetto autorizzato deve presentare richiesta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Attualmente le varietà iscritte nel Registro Nazionale sono circa 37.